



# Diffusione delle competenze per la gestione del risparmio privato

## A.C. 3666, A.C. 3662

Dossier n° 437/1 - Schede di lettura  
10 giugno 2016

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3666	3662
Titolo:	Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato nonché istituzione di un'Agenzia nazionale per la loro promozione	Disposizioni per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Primo firmatario:	BERNARDO Maurizio	PAGLIA Giovanni
Iter al Senato:	No	No
Numero di articoli:	3	5
Date:		
presentazione:	9 marzo 2016	8 marzo 2016
assegnazione:	7 giugno 2016	18 aprile 2016
Commissioni competenti:	VI Finanze	VI Finanze
Sede:	referente	referente
Pareri previsti:	Commissioni: I Affari Costituzionali, V Bilancio, VII Cultura, X Attività Produttive, XI Lavoro e XIV Politiche dell'Unione Europea	I Affari Costituzionali, V Bilancio, VII Cultura (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X Attività Produttive, XI Lavoro, XIV Politiche dell'Unione Europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

### Il contenuto dell'A.C. 3666 e dell'A.C. 3662 in sintesi

A.C. [3666](#), il cui **esame in sede referente è iniziato il 3 maggio 2016** presso la **VI Commissione Finanze della Camera**, contiene disposizioni volte ad assicurare efficacia, efficienza e sistematicità alle azioni dei soggetti pubblici e privati in materia di **educazione finanziaria** e, più precisamente, in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato (**articolo 1**).

[Il contenuto dell'A.C. 3666](#)

Tali scopi sono perseguiti con l'istituzione dell'**Agenzia nazionale per la diffusione dell'informazione finanziaria (articolo 2)**, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze e dotata di personalità giuridica, autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria.

L'Agenzia, oltre a stabilire le **linee comuni** delle politiche nazionali in materia di educazione finanziaria ed individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica in tal senso, definisce anche le capacità e i requisiti professionali che devono possedere i **soggetti privati** che intendono operare nel settore. L'Agenzia si avvale, per lo svolgimento delle proprie attività, di personale trasferito da altre amministrazioni statali in regime di comando e può assumere personale specializzato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le **risorse** destinate all'Agenzia sono reperite mediante apposite forme di contribuzione da parte dei soggetti tenuti al finanziamento della CONSOB.

La proposta (**articolo 3**) contiene infine norme volte a promuovere l'**educazione finanziaria** da parte di **soggetti privati**.

In data **6 giugno 2016** alla proposta di legge A.C. [3666](#) è stato abbinato l'[A.C. 3662](#).

Esso si compone di **cinque articoli** ed ha l'espressa finalità di riconoscere la funzione dell'educazione finanziaria, individuando (**articolo 1**) i soggetti preposti a fornire tale

[Il contenuto dell'A.C. 3662](#)

servizio, così come i soggetti destinatari dei relativi interventi, ovvero **tutti i cittadini** senza distinzioni.

L'**articolo 2** istituisce e disciplina il **Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale**. Il Comitato può stipulare **convenzioni** con soggetti pubblici e privati che presentano progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, estendendo tale possibilità anche agli enti locali (**articolo 3**).

L'**articolo 4** individua le competenze del **Ministro dell'istruzione**, dell'università e della ricerca – MIUR in materia di educazione finanziaria, in particolare prevedendo l'inserimento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale tra le **attività didattiche** della scuola primaria e secondaria.

L'**articolo 5** reca le disposizioni finanziarie e di copertura.

## Le iniziative in materia di educazione finanziaria intraprese a livello internazionale e nazionale

L'esigenza di **rafforzare l'educazione finanziaria** presso ogni fascia della popolazione è stata **avvertita, in particolare, all'indomani della recente crisi economico finanziaria** e dei suoi pregnanti risvolti sull'economia reale.

Sia in Italia che a livello sovranazionale numerose iniziative, di natura pubblica o privata, hanno inteso portare avanti una maggiore **alfabetizzazione finanziaria di tutte le fasce della popolazione**, dagli studenti sino agli utenti dei prodotti e dei servizi finanziari. L'OCSE [definisce](#) l'educazione finanziaria come "il processo attraverso il quale i consumatori/investitori finanziari migliorano le loro capacità di comprensione dei prodotti e concetti finanziari e, attraverso l'informazione, l'istruzione e/o consulenza oggettiva, sviluppano le competenze e la possibilità di divenire più consapevoli dei rischi e delle opportunità finanziarie, di fare scelte consapevoli, di sapere dove andare per chiedere assistenza e di intraprendere ulteriori azioni concrete per migliorare il proprio benessere finanziario".

Accanto alla definizione, nel 2008, (anno di pubblicazione "[Recommendation on Good Practices for Enhanced Risk Awareness and Education on Insurance Issues](#) ") di obiettivi e buone pratiche in materia di educazione finanziaria, l'**OCSE** nel medesimo anno ha istituito [l'International network on financial education \(INFE\)](#), un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti delle autorità pubbliche dei Paesi membri, per discutere periodicamente degli ultimi sviluppi in ciascun Paese in tema di educazione finanziaria, nonché per predisporre studi analitici e comparativi, metodologie, *best practices* e linee guida in relazione alle aree chiave prioritarie. Nel 2012 è stato introdotto nei tradizionali test OCSE/PISA – che sono test destinati alla valutazione di competenze nella lettura, in matematica e scienze - un *framework* destinato a rilevare dati comparativi sulle competenze finanziarie di quindicenni, con l'obiettivo di fornire un quadro di riferimento utile per migliorare le politiche educative dei diversi stati in questa direzione.

I [risultati dell'Italia in materia di alfabetizzazione finanziaria](#) sono stati **inferiori alla media dei 13 Paesi** ed economie dell'OCSE che hanno partecipato all'indagine. Più di uno studente su cinque in Italia (21,7% rispetto al 15,3 % in media nei Paesi ed economie dell'OCSE) non riesce a raggiungere il livello di riferimento per le competenze di alfabetizzazione finanziaria (Livello 2). Solo il 2,1% degli studenti raggiunge il livello più alto nella scala PISA (rispetto a una media del 9,7% nei Paesi ed economie dell'area OCSE). Nel complesso gli studenti italiani ottengono risultati in materia di alfabetizzazione finanziaria inferiori a quanto ci si potrebbe aspettare in base al loro livello di competenze in lettura e matematica. Ciò si verifica in modo particolare per gli studenti con alte competenze in matematica.

L'OCSE ha rilevato come tale risultato suggerisce che le principali competenze acquisite dagli studenti a scuola non includono competenze che consentirebbero loro di ottenere buoni risultati nell'indagine sull'alfabetizzazione finanziaria. In Italia, la relazione tra lo status socioeconomico e i risultati in materia di alfabetizzazione finanziaria è significativamente più debole rispetto alla media dell'area OCSE. Ciò suggerisce che il Paese offre agli studenti opportunità di apprendimento relativamente eque. Tuttavia, la differenza tra le regioni che ottengono i risultati migliori (Friuli Venezia Giulia e Veneto) e quelle che ottengono i risultati peggiori (Calabria) è di 86 punti, superiore a un livello di competenze nella scala PISA. Gli studenti italiani hanno meno esperienza in materia di prodotti e servizi finanziari rispetto agli studenti degli altri Paesi dell'OCSE che hanno partecipato alla valutazione : il 44% degli studenti italiani è titolare di un conto corrente o di una carta prepagata rispetto a una media del 54% dell'area OCSE.

Rafforzare l'educazione finanziaria: iniziative internazionali

Le iniziative OCSE

Anche la **Banca mondiale** nel 2010 ha lanciato un **programma globale per la protezione e l'alfabetizzazione del consumatore in materia finanziaria**, il "[Global program for consumer protection and financial literacy](#)". Il programma promuove la diffusione di informazioni semplici e immediatamente comprensibili, in modo da aiutare i Paesi a raggiungere concreti e visibili miglioramenti nella tutela dei consumatori e nell'uso dei servizi finanziari. Nel **giugno 2012** la Banca mondiale ha redatto il documento "[Good practices for financial consumer protection](#)", per contribuire al dialogo internazionale sulla tutela dei consumatori.

L'attività della Banca Mondiale

La politica **dell'Unione europea** nell'area dell'educazione finanziaria è stata chiarita nella [Communication on financial education](#) del 2007 che riconosce il ruolo dell'educazione finanziaria nella politica del mercato interno e i suoi benefici. Successivamente la Commissione (nel 2011) ha rivisto le sue iniziative di intervento in materia di educazione finanziaria, realizzando la "[Review of the initiatives of the European Commission in the area of financial education](#)". Nel 2008 la Commissione ha costituito il cd. [Expert group on financial education \(EGFE\)](#), con l'obiettivo di creare uno scambio di informazioni in relazione alle tematiche trattate nella comunicazione della Commissione europea del 2007. L'EGFE ha reso possibile il trasferimento di informazioni e di *best practice* tra i membri e ha messo in comune le competenze di alfabetizzazione finanziaria sviluppate nei diversi contesti.

UE ed educazione finanziaria

In **Italia**, l'[articolo 33 della legge n. 88 del 2009](#) (legge comunitaria 2008), nell'individuare i principi e i criteri direttivi per recepire nell'ordinamento la [direttiva 2008/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio](#) relativa ai contratti di credito ai consumatori, chiariva il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore e prevedeva la promozione - nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente - di iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti.

Iniziativa di educazione finanziaria in Italia

Strettamente connessa ai profili di educazione finanziaria dei consumatori è la problematica affrontata **dall'indagine conoscitiva sui rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela**, attualmente in corso di svolgimento presso la **VI Commissione Finanze della Camera dei deputati**. L'attività conoscitiva della Commissione è un'importante occasione per approfondire le questioni afferenti alla tutela della *privacy*, nonché le tematiche **concernenti l'educazione finanziaria del pubblico**, la quale rappresenta a sua volta un aspetto fondamentale in tale ambito. In tale contesto l'indagine si pone quindi l'obiettivo di individuare eventuali lacune e insufficienze in questo settore, prospettando possibili **interventi correttivi**, tanto in ambito europeo quanto in ambito domestico.

La **Banca d'Italia** ha dedicato specifiche iniziative al tema dell'educazione finanziaria, dedicandovi un'apposita [sezione del proprio sito internet](#): essa contiene un'area dedicata all'educazione finanziaria e ai rapporti con il cittadino. Tali prodotti, opportunamente adattati, sono messi a disposizione anche del mondo della scuola, sulla base del *memorandum* d'intesa firmato tra Ministero dell'istruzione e Banca d'Italia il 6 novembre 2007 per la realizzazione congiunta di iniziative di educazione finanziaria rivolte ai giovani. L'istituto ha altresì pubblicato delle [apposite guide](#) con le quali, attraverso un linguaggio semplice e chiaro, si intende favorire la comprensione e l'accesso dei cittadini ad alcuni prodotti di ampia diffusione per consentire scelte consapevoli e informate attraverso il confronto tra le diverse offerte presenti sul mercato.

Anche la **Consob** dedica una sezione del proprio sito *web* [all'educazione finanziaria](#) dei consumatori e del pubblico. Tale sezione fornisce ai risparmiatori alcuni strumenti per conoscere meglio i prodotti finanziari ed orientarsi più agevolmente nelle scelte di investimento, recando informazioni di carattere generale utili per coloro che si accingono ad investire. Per alcuni prodotti, nuovi o particolarmente complessi o diffusi, sono state approntate schede informative monografiche di approfondimento. Alcuni strumenti di calcolo mettono a disposizione supporti tecnici per effettuare comparazioni fra prodotti simili o avere indicazioni sull'investimento da effettuare.

Alcuni **enti privati**, in particolare i rappresentanti di categoria, portano avanti da tempo iniziative di educazione finanziaria. L'iniziativa educativa **Io&Irischi**, realizzata da **Forum ANIA - Consumatori**, si rivolge alle scuole italiane per promuovere una maggiore consapevolezza del rischio e una cultura della sua prevenzione e gestione nel percorso di

Enti privati ed educazione finanziaria

vita, con un importante obiettivo: educare al rischio per educare al futuro. Si tratta di un'iniziativa pluriennale articolata in diversi moduli e in continua evoluzione, sviluppata in collaborazione con partner istituzionali e scientifici e patrocinata da INDIRE, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa. Per quanto concerne il settore bancario, dopo l'iniziativa PattiChiari, attiva dal 2003 al 2014 per migliorare la reputazione del sistema bancario e per interventi di educazione finanziaria l'**ABI** ha varato la [Fondazione per l'educazione finanziaria e il risparmio](#), che promuove l'educazione finanziaria, nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza economica consapevole e attiva, per sviluppare e diffondere la conoscenza finanziaria ed economica.

## L'A.C. 3666

L'[A.C. 3666](#) si compone di **tre articoli**.

### Articolo 1: le finalità della proposta

L'**articolo 1**, al **comma 1**, esplicita le **finalità della proposta**. Essa mira in particolare ad assicurare **efficacia, efficienza e sistematicità** alle **azioni** dei soggetti pubblici e privati in materia di educazione finanziaria, più precisamente in tema di **comunicazione** e di **diffusione di informazioni** volte a **promuovere la conoscenza** e l'**acquisizione delle competenze di base** sulla **gestione del risparmio privato**.

Il **comma 2** fa salve le competenze esercitate, in materia di **educazione finanziaria**, dai soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa vigente.

Gli scopi della proposta

### Articolo 2: l'Agenzia nazionale per la diffusione dell'informazione finanziaria

L'**articolo 2** istituisce e disciplina l'**Agenzia nazionale per la diffusione dell'informazione finanziaria**, sottoponendola al potere di indirizzo e **vigilanza** del **Ministro dell'economia e delle finanze (comma 1)** e dotandola di **personalità giuridica** e di **autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria (comma 2)**. Si chiarisce che, per quanto non specificamente previsto dalle norme in esame, trovano applicazione le norme generali in tema di ordinamento e di personale e dotazione finanziaria delle agenzie (rispettivamente, articoli 8 e 9 del [D.Lgs. n. 300 del 1999](#)).

Agenzia nazionale per la diffusione dell'informazione finanziaria

Il **comma 3** chiarisce quali sono gli **organi dell'Agenzia**.

Essi sono:

- il **direttore**, scelto fra **personalità con comprovate competenza ed esperienza nel settore**. Egli è nominato con **decreto del Presidente della Repubblica**, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e dura in carica tre anni. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta;
- il **comitato direttivo**, composto dal direttore – che presiede il comitato - e da **quattordici membri**. Tali membri sono così designati: due dal Ministro dell'economia e delle finanze, due dalla Banca d'Italia, due dalla CONSOB, uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - IVASS, uno della Commissione di vigilanza sui fondi pensione - COVIP, uno dall'Associazione bancaria italiana, uno dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, uno dall'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare, uno dell'Associazione delle società per la consulenza agli investimenti, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Anche i membri del comitato direttivo sono scelti fra personalità con comprovate competenza ed esperienza nel settore. Sono nominati con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** e, come il direttore, **durano in carica tre anni**. In assenza di specificazioni da parte della legge, l'incarico di membro del comitato direttivo sembra essere rinnovabile senza limiti di tempo;
- il **collegio dei revisori dei conti**, costituito dal **presidente**, da **due componenti effettivi** e da **due supplenti**, nominati con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**. Durano in carica **tre anni** e l'incarico può essere **rinnovato per una sola volta**.

Gli organi dell'Agenzia

Il **comma 4** chiarisce quali sono i **compiti dell'Agenzia**.

Essa, con lo scopo di promuovere la comunicazione e la diffusione di informazioni volte a favorire la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del

I compiti dell'Agenzia

risparmio privato:

1. stabilisce le **linee comuni** delle politiche nazionali in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato;
2. individua **obiettivi e programmi dell'azione pubblica** nel predetto ambito;
3. definisce la **programmazione annuale delle predette attività** da parte degli attori pubblici, determinando i settori prioritari di intervento dell'azione pubblica, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, **tenendo conto** delle **indicazioni** provenienti dai **competenti organismi internazionali** e dei programmi di azione individuati in sede di **Unione europea**;
4. programma il coordinamento delle competenze a livello nazionale in materia di educazione finanziaria;
5. promuove lo **scambio di informazioni** tra i soggetti istituzionali per conseguire l'uniformità nell'applicazione delle linee comuni delle politiche nazionali, degli obiettivi e dei programmi dell'azione pubblica;
6. predispone **proposte** volte a sostenere l'elaborazione e l'attuazione di misure innovative per promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato;
7. definisce le **capacità** e i **requisiti professionali** che devono possedere i **soggetti privati** che operano nel campo dell'educazione finanziaria (ai sensi dell'articolo 3 della proposta in esame), nonché i **parametri qualitativi** ai quali essi devono attenersi nell'esercizio dell'attività;
8. raccoglie e **pubblica** nel proprio **sito internet contenuti di carattere digitale**, volti a promuovere la diffusione di conoscenze e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato;
9. stipula **convenzioni** con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, organizzazioni senza fini di lucro e università, per la realizzazione di interventi di informazione e di comunicazione istituzionale.

Ai sensi del successivo **comma 5**, nello svolgimento delle sue funzioni, l'Agenzia può **acquisire informazioni e documenti da altre amministrazioni** pubbliche e da tutti i **soggetti pubblici e privati** aventi compiti in materia di comunicazione e diffusione di informazioni volte a promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato.

Il **comma 6** obbliga l'Agenzia a trasmettere al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il **30 giugno di ciascun anno**, una **relazione sulle attività** svolte nell'anno precedente.

Essa contiene informazioni sull'evoluzione dei fenomeni relativi alla conoscenza e dell'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato; i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi fissati, con l'analisi delle attività svolte da ciascuno dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione dei suddetti obiettivi e programmi; le proposte sulle iniziative da adottare per promuovere l'educazione finanziaria, con particolare riguardo al coordinamento dei soggetti pubblici e privati operanti in tale ambito.

Analogamente, ai sensi del **comma 7** il MEF, entro il **30 settembre** di ogni anno, trasmette al **Presidente del Consiglio** dei ministri e alle **Camere** un rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia relativamente al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente. Il **comma 8** dispone che il MEF valuti il raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione dei programmi elaborati dall'Agenzia e definisca, ove necessario e tenendo conto delle indicazioni dell'Agenzia medesima, le iniziative richieste per il raggiungimento di tali obiettivi e programmi.

Il **comma 9** prevede che l'Agenzia promuova annualmente **un'iniziativa pubblica di esame** dei programmi elaborati e dei risultati raggiunti nell'anno precedente, nonché degli obiettivi individuati per l'anno successivo.

Il **comma 10** affida l'individuazione delle **modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Agenzia** ad un **regolamento**, adottato con **decreto del Presidente della Repubblica**, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Esso deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e definisce le modalità di organizzazione e di

L'organizzazione  
e il  
funzionamento  
dell'Agenzia

funzionamento dell'Agenzia in conformità alle norme generali dei già richiamati articoli 8 e 9 del [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), provvedendo, in particolare:

a) alla definizione **dell'assetto organizzativo** dell'Agenzia, all'indicazione del **comparto di contrattazione collettiva** individuato ai sensi della disciplina generale della contrattazione collettiva nel settore pubblico, di cui all'[articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#);

b) all'adozione dello **statuto** dell'Agenzia e del **ruolo organico** del suo personale, nel **limite minimo di sessanta unità**, di cui almeno quaranta con competenze giuridiche o tecnico-economiche, nonché alla disciplina delle competenze degli organi di direzione dell'Agenzia;

c) alla definizione delle modalità per il **trasferimento all'Agenzia degli immobili e delle strutture** necessari per il suo funzionamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) all'adozione del **regolamento di amministrazione** e di **contabilità** sulla base dei principi della contabilità pubblica.

**Il comma 11 esenta da imposte e tasse tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia.**

*Sembrirebbe opportuno, con riferimento all'esenzione disposta dal comma 11, determinare l'eventuale onere derivante dalla misura e predisporre opportuna copertura finanziaria.*

Con riferimento specifico al personale dell'Agenzia, il **comma 12** dispone che l'Agenzia si avvalga di **personale trasferito dal Ministero dell'economia e delle finanze**, dalla **Banca d'Italia**, dalla **CONSOB** e dall'**IVASS** in regime di **comando**, per un periodo **massimo di sei anni**, rinnovabile per una sola volta. Restano a carico delle amministrazioni di provenienza tutti gli oneri diretti e indiretti inerenti al trattamento economico del personale, che non può in ogni caso superare quello percepito presso l'amministrazione di provenienza.

Il personale e le risorse dell'Agenzia

Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#). Nell'ambito della propria autonomia contabile e di bilancio, l'Agenzia può procedere **all'assunzione di personale specializzato** per lo svolgimento delle proprie funzioni, **senza nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.

Il **comma 13** individua le risorse destinate al **funzionamento dell'Agenzia**, sul modello di quanto già previsto a legislazione vigente per la CONSOB.

Dette risorse sono infatti reperite mediante apposita **contribuzione**, da parte dei **soggetti tenuti al finanziamento della CONSOB** ai sensi dell'articolo 40 della [legge 23 dicembre 1994, n. 724](#), nella **misura** determinata annualmente con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, su proposta **dell'Agenzia**, che indica il **proprio fabbisogno finanziario** per l'anno seguente.

In estrema sintesi, si ricorda che il richiamato articolo 40 prevede che la CONSOB, ai fini del proprio autofinanziamento, comunichi annualmente il fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo, nonché la previsione delle entrate, realizzabili nello stesso esercizio, per effetto dell'applicazione delle contribuzioni da parte dei soggetti tenuti alle stesse. Entro il limite di detto fabbisogno finanziario la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai **soggetti sottoposti alla sua vigilanza**. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrizzazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti. Dette contribuzioni sono versate direttamente alla CONSOB e vengono iscritte in apposita voce del relativo bilancio di previsione.

Il **comma 14** reca la clausola di invarianza finanziaria.

### **Articolo 3: le iniziative private promosse dai privati**

L'**articolo 3** contiene norme volte a promuovere **l'educazione finanziaria da parte di soggetti privati**.

In particolare, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale (di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione), il **comma 1** affida all'Agenzia il compito di promuovere **le attività di educazione finanziaria**, ossia di comunicazione e diffusione di informazioni volte a favorire la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio, **esercitata** da parte dei **soggetti privati**.

Ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, Cost. *supra* richiamato, Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Si chiarisce (**comma 2**) che i soggetti privati che intendono esercitare tale attività devono essere in possesso dei **requisiti professionali** determinati dall'Agenzia (ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera *g*), per cui si veda il commento all'articolo 2) e **conformare l'attività esercitata ai parametri qualitativi** fissati dalla stessa Agenzia.

È compito dell'Agenzia (**comma 3**) esercitare la **vigilanza** e il **controllo** sul possesso dei requisiti professionali e sull'osservanza dei parametri qualitativi da parte dei soggetti privati che esercitano detta attività.

*Si osserva che occorrerebbe chiarire quali conseguenze possono derivare dal mancato rispetto dei parametri e dei requisiti di cui al comma 3.*

## L'A.C. 3662

L'[A.C. 3662](#) si compone di **cinque articoli**.

### Articolo 1: le finalità della proposta

Con l'**articolo 1** si riconosce la funzione dell'educazione finanziaria; tutti i cittadini, senza distinzioni, sono individuati quali soggetti destinatari dei relativi interventi.

In particolare, il **comma 1** riconosce l'**importanza dell'educazione finanziaria**, assicurativa e previdenziale, intesa come strumento per la tutela del consumatore, per consentire un uso più consapevole da parte dei cittadini degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato.

Il **comma 2** individua come **destinatari** dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale **tutti i cittadini senza distinzioni**. Si prevede che venga diffusa attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione.

Si chiarisce che (**comma 3**) i **progetti** di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale sono realizzati dalle **associazioni dei consumatori** esperte in materia e iscritte nell'apposito elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo ([D.Lgs. n. 206 del 2005](#)), e sono **trasmessi**, dal 1 al 30 aprile di ciascun anno, al **Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale** (disciplinato dal provvedimento in esame, all'articolo 2; si veda oltre). I progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale possono essere realizzati da soggetti qualificati e accreditati presso il medesimo Comitato, che ne valuta la congruità.

Le finalità e i destinatari della norma

### Articolo 2: il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale

L'**articolo 2** istituisce e disciplina il **Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale**.

Il Comitato (**comma 1**) viene istituito con **decreto** del **Ministro dell'economia e delle finanze**, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in commento. Esso è **composto** da un rappresentante per ciascuno dei predetti Ministeri, da un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (previsto dall'articolo 136 del codice del consumo), da un rappresentante del mondo accademico esperto in economia e finanze e da un esperto in educazione finanziaria accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo.

Fanno parte del Comitato anche un esperto del sistema bancario e creditizio nominato dalla Banca d'Italia, nonché un esperto del mondo assicurativo, nominato dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Il Comitato dura in carica tre anni, con le modalità di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78](#) (recante riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico).

Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria

Il richiamato articolo 10 prevede che gli organismi ivi disciplinati presentino, tre mesi prima della scadenza del termine di durata in carica, una relazione sull'attività svolta. Essa è presentata al Ministro dello sviluppo economico, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e riguarda la perdurante utilità degli organismi stessi e la conseguente eventuale proroga della loro

durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.

Ai sensi del **comma 2**, dall'**istituzione del Comitato** non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** indica i **compiti del Comitato**, che consistono nel:

I compiti del Comitato

- a. programmare e promuovere **iniziative di sensibilizzazione e di educazione finanziaria**, assicurativa e previdenziale prevedendo altresì programmi specificamente rivolti ai soggetti più vulnerabili e ai soggetti con bassi livelli di reddito;
- b. **coordinare le iniziative** volte all'attivazione dei programmi di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale con obiettivi di lungo periodo;
- c. **esaminare i progetti** di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale proposti dai soggetti abilitati;
- d. **coordinare i programmi nazionali e locali** di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;
- e. favorire la **collaborazione tra i diversi soggetti**, pubblici e privati, al fine di coordinare le azioni da porre in atto e di agevolarne la realizzazione;
- f. **promuovere e incentivare attività di sensibilizzazione** affinché i cittadini abbiano accesso a informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;
- g. **verificare l'efficacia dei progetti di educazione finanziaria**, assicurativa e previdenziale realizzati e presentare annualmente una relazione alle Camere.

Ai sensi del **comma 4** il Comitato, in relazione agli argomenti trattati e nei limiti delle risorse disponibili, può avvalersi del supporto di **ulteriori esperti**.

### Articolo 3: le convenzioni e l'attività degli enti locali

L'**articolo 3** consente al Comitato (**comma 1**) di **stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati** che presentano progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, purché siano ritenuti idonei e non versino in condizioni di potenziale conflitto di interessi, secondo le linee guida definite dal Comitato stesso. Tali soggetti si impegnano a garantire un adeguato apporto di risorse per lo svolgimento dei progetti presentati. Il Comitato stipula, inoltre, apposite convenzioni con i soggetti che intendono contribuire ai progetti in qualità di sostenitori volontari mediante il versamento di contributi economici o di altre forme di partecipazione.

Le convenzioni con altri enti; l'attività degli EE.LL.

Anche gli **enti locali (comma 2)** possono **attivare progetti finalizzati all'educazione finanziaria**, assicurativa e previdenziale con la partecipazione dei predetti soggetti pubblici e privati.

*Si segnala che, per un refuso, la norma in esame consente agli enti locali di attivare progetti con la partecipazione dei soggetti "indicati al comma 2", in luogo di riferirsi ai soggetti di cui al comma 1.*

### Articolo 4: le competenze del MIUR

L'**articolo 4** individua le **competenze del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca – MIUR** in materia di **educazione finanziaria**.

Le competenze del MIUR

In particolare (**comma 1**) il MIUR, con proprio decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a dettare le **linee guida** volte a disciplinare l'inserimento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria.

Il **comma 2** prevede che, per sviluppare le competenze necessarie per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, il MIUR provveda alla **formazione continua degli insegnanti**, anche avvalendosi del **contributo del Comitato**.

## Articolo 5: le disposizioni finanziarie

L'articolo 5 reca le **disposizioni finanziarie**.

Disposizioni  
finanziarie

In particolare, ai sensi del **comma 1**, agli oneri derivanti dall'attuazione della proposta in esame si provvede, a decorrere dal 2016:

- per **20 milioni di euro**, a valere sulle risorse del **fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili**, di cui all'[articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#) (legge di stabilità 2015);

Il fondo, nella legge di bilancio per il 2016-2018 ([legge n. 209/2015](#)), ha una dotazione pari a **110 milioni** per ciascun anno del triennio **2016-2018**.

- per **10 milioni di euro**, a valere sulle risorse del **fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione**, di all'[articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014](#) (citata legge di stabilità 2016).

Diverse disposizioni della legge di stabilità 2016 modificano l'ammontare di detto fondo che, nella legge di bilancio per il 2016-2018 ([legge n. 209/2015](#)), ha una dotazione pari a **781,5 milioni** per il **2016**, **985,5 milioni** per il **2017** e a **519,2 milioni** per il **2018**.

Il **comma 2** dispone che all'attuazione delle norme in esame si provveda **anche mediante "quota parte"** delle risorse previste dall'[articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), ovvero delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

*Si segnala che, giusto il disposto del comma 2, le norme non quantificano con precisione l'onere derivante dalla proposta in esame, né – di conseguenza – destinano una specifica somma a copertura degli interventi.*

Il **comma 3** dispone che le **società finanziarie** che erogano **crediti al consumo** sotto qualsiasi forma o modalità siano obbligate a **vincolare una somma**, pari al **5 per cento** delle spese effettuate per pubblicizzare la propria attività nell'esercizio finanziario dell'anno precedente, per la **realizzazione di progetti di educazione finanziaria**, assicurativa e previdenziale, comunicando entro il 28 febbraio di ciascun anno le somme spese al 31 dicembre dell'anno precedente.

*Non appare chiaro a quali soggetti o autorità debba essere effettuata la comunicazione delle somme spese. Si segnala che non viene prevista alcuna conseguenza o sanzione per la violazione del richiamato obbligo di destinazione di risorse.*

Il **comma 4** prevede che le medesime società finanziarie di cui al comma 3, nell'ambito della disponibilità di somme destinate all'educazione finanziaria, corrispondano **in anticipo** ai soggetti attuatori di progetti di educazione finanziaria **il 70 per cento del costo complessivo del progetto approvato** nonché il **30 per cento** alla conclusione del progetto.

*Anche per quanto riguarda il comma 4, le disposizioni non individuano alcuna conseguenza in caso di mancata ottemperanza agli obblighi prescritti.*

## Relazioni allegare o richieste

Entrambe le proposte sono corredate da relazione illustrativa.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lettera e) della Costituzione (tutela del risparmio e mercati finanziari).

## Incidenza sull'ordinamento giuridico

L'[A.C. 3666](#) in esame istituisce e disciplina una nuova agenzia, conformemente alle disposizioni contenute nel [D.Lgs. n. 300 del 1999](#) (in particolare, articoli 8 e 9) dotandola di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria.

L'[A.C. 3662](#) istituisce e disciplina il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.